

INPS - Circolare n. 128 dell' 11 luglio 2003

OGGETTO: Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie.

3) Assistenza a persone handicappate per periodi inferiori a un mese.

In caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori a un mese vanno proporzionalmente ridimensionati i 3 giorni di permesso ai sensi della legge 104 spettanti al richiedente. Tale criterio scaturisce da orientamenti Ministeriali secondo cui, quando l'assistenza alla persona handicappata **non viene prestata abitualmente**, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso *ex lege* 104.

L'applicazione del criterio in questione comporta pertanto che quando l'assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es.: 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso.

Nel caso di fruizione di permessi ad ore ai sensi della legge 104/92 (da parte del lavoratore handicappato o del genitore di un figlio portatore di handicap di età inferiore a 3 anni), **non** si procede al ridimensionamento suddetto, essendo il permesso ad ore legato alla singola giornata (ed al relativo orario) di fruizione del permesso.